**Segnalazione**

Avv. to Antonio TANZA

**Autorità**

 Corte di Appello di Catanzaro, Presidente Dott. Bruno ARCURI, Sent. n. 1048 dell’ 8 giugno 2015

**Riferimenti normativi per ogni singola massima**

Artt. 1418 c.c. , 1284.3 comma c.c., 1284 c.c.

**VOCI MASSIMARIO BANCARIO PER OGNI SINGOLA MASSIMA**

**24-3. interessi**

Il terzo motivo di gravame deve essere esaminato unitamente all'appello incidentale , in quanta vertente sulla legittimità a meno dell'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi.

Sul punto a ormai nota la sentenza resa a SS.UU dalla Suprema Corte di Cassazione n. 24418 del 2010 secondo cui, qualora nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, con la conseguenza che sono illegittime tutte le clausole che prevedono la capitalizzazione, indipendentemente dalla circostanza che essa opera trimestralmente, semestralmente oppure annualmente.

In un contesto siffatto, la sentenza resa dal Giudice di Prima Grado, seppur pronunciata precedentemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, merita di essere riformata, con consequenziale rideterminazione delle somme del saldo di conto corrente.

A tale ultimo proposito, deve aderirsi alla valutazione operata dal CTU nominato nell'ambito del presente giudizio di appello, rag\_\_\_\_\_ il cui elaborato peritale risulta puntuale e scevro da qualsivoglia errore quale ha stabilito che saldo effettivo, con esclusione della capitalizzazione annuale degli interessi, ammonta ad E. -13.153,53.

**24-6. valuta**

Inoltre, il predetto CTU ha pure stabilito che l'importo degli interessi maturati in favore della banca derivanti dai **c.d. giorni valuta fittizi** è pari ad E. 68,50 e che l’ ammontare delle spese di tenuta conto e pad ad E. 705,65. Con riguardo a tali ultime due voci, reputa il collegio di dovere accogliere l'appello incidentale nella parte in cui il si. D.A.S. contesta la dovutezza di tali poste creditorie, poichè non oggetto di espressa pattuizione tra le parti. Ed infatti, secondo giurisprudenza costante di merito e di legittimità la banca non può applicare e pretendere voci di credito che non siano espressamente previste nell'ambito del contratto. Nel caso di specie, dall'esame del contralto di conto corrente stipulato in data 27.10.1975 (allegato al fascicolo del correntista) si evince che nessuna delle clausole contrattuali ivi contenute prevede la corresponsione delle spese di tenuta conto e giorni di valuta fittizi, con la conseguenza che nessuna somma in tal senso 6 dovuta dal correntista in favore della banca.

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Catanzaro, I Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:

1) dott. Bruno Arcuri Presidente

2) dott. Teresa Chiodo Consigliere rel.

3) dott. Teresa Barillari Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 55/2007 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente

TRA

BANCA CARIME S.P.A. in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_\_\_\_, in forza di procura stesa a margine dell'ano di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_\_\_\_, sito in Catanzaro, alla \_\_\_\_\_\_\_\_.

Appellante

CONTRO

D.A.S., rappresentato e difeso dag]i avv.ti Giuseppe Ferrara ed Antonio Tanza, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Catanzaro, alla via Vittorio Veneto n.44, in forza di procura stesa a margine della comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale.

Appellato ed appellante incidentale

sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita:

accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare e riformare l'impugnata

sentenza di cui in epigrafe, rigettando la domanda proposta dall'ing. S.D.A.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Per l'appellato ed appellante incidentale:

Voglia l’Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro adita:

Rigettare l'appello principale ed accogliere l'appello incidentale. Con vittoria delle spese e competenze di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del processo di prime grado può essere ricostruito, alla stregua della impugnata sentenza n. 23/2006 rasa in data 28.9.2005 dal Tribunale di Vibo Valencia, nevi termini che seguono.

Con atto di citazione notificato il 28/412001, il Sig. S.D.A. adiva il Tribunale di Vibo Valencia evocando in giudizio la Banca Carime s.p.a., in persona del legate rappresentante pro tempore, deducendo in sostanza:

- di aver intrattenuto con l'istituto bancario convenuto un rapporto contrattuale consistente in un'apertura di credito, con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. 51/1414/04, originariamente finalizzata, secondo la natura tipica del contratto, a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa;

- che il rapporto prevedeva anche un servizio Carismat-Bancomat, nato net 1985;

- che detto contratto bancario di affidamento era iniziato net 1975 per un importo originario di L. 25.000.000 ed era tuttora in corso, ammontando il saldo passivo all'attualità a L. 30.618.209;

- che più volte l'esponente aveva cercato di comporre bonariamente la vicenda, senza esito, poich6 la banca assume di vantare un credito non dovuto per l'applicazione di interessi, competenze, remunerazioni e costi non concordati o comunque non dovuti, in ogni caso superiori a quelli nominali;

che la clausola di applicazione dell’interesse ultralegale "secondo le condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" era affetta da nullità parchè contrastante con i requisiti di determinabilità ex art. 1346 c.c., della forma scritta richiesta *ad sub stantiam* per gli interessi ultralegali, ex art. 1284 c.c.;

- che nulla anche la clausola di applicazione dell'interesse anatocistico trimestrale, in violazione dell’ art. 1283 c.c., in assenza di un uso normative che contempli la capitalizzazione degli interessi scaduti;

- che è nulla la commissione di massimo scoperto, perché tale addebito deve ritenersi illegittimo per violazione degli artt. 1284, 3° comma, 1325 e 1418, 2° comma c.c., consistendo in una vera e propria integrazione del tasso nominate di interesse, priva di una specifica giustificazione economico-tecnica;

-che non e previsto in contratto I'addebito dei giorni di valuta e cioè da quando la somma versata divenga effettivamente fruttifera;

- che era stata illegittimamente segnalata alla Centrale Rischi presso la Banca d’ italia la situazione debitoria dell'attore come posizione "a sofferenza", cosi operando intenzionalmente per favorire un rientro più sollecito del credito;

tanto premesso, chiedeva che fosse dichiarata la nullità o invalidità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente in corso tra le parti, con determinazione dell'esatto dare-avere in base at ricalcolo da effettuarsi per mezzo di C.T.U. tecnico-bancaria, previa individuazione del TAEG applicabile, senza capitalizzazione, al tasso legale consentito dalla normativa antiusure con esclusione di tutte le clausole nulle, condannando all'esito la banca alla restituzione della somme indebitamente addebitate e riscosse oltre agli interessi creditori in favore dell'odierno istante e con l'ulteriore risarcimento dei danni subiti dall'attore per l'indebita segnalazione alla Centrale dei Rischi, il tutto, con vittoria di spese e competenze.

In linea istruttoria, instava perchè fosse ordinata l'acquisizione del contratto-base, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede della banca e di quanto altro inerente il contratto bancario impugnato, prodromico all'espletamento di C.T.U. cantabile idonea.

Si costituiva l'Istituto di credito, con comparsa di risposta depositata il 1/6/2001, nella quale contestava tutte le contestazioni ex adverso e segnatamente deduceva:

che il divieto di capitalizzazione trimestrale none stato sancito in maniera univoca dalle recenti pronunce della Corte di Cassazione, sicchè non si può parlare di un consolidato orientamento, riguardo alla negazione di validità degli usi normativi, in materia di interessi bancari, riconosciuti anche dalla motivazione della sentenze di contrario avviso; che l'uso in questione e accreditato dalle camera di Commercio da oltre ottanta anni ed 6 perfettamente compatibile con il meccanismo di cui agli artt. 1283 e 1285 c.c., in riferimento alle scadenze contabili di chiusura del canto; the Part. 8 della legge 17/2/1992, n. 154 sulla " trasparenza bancaria ", nell'indicare il contenuto della documentazione periodica chef la banca deve inviare al cliente per informarlo dell'andamento del rapporto di durata nevi periodo di riferimento, elenca esplicitamente quella "sulla capitalizzazione degli interessi", con ciò riconoscendone in modo univoco la legittimità; che il contratto in oggetto è stato stipulato prima della riforma dell' art. 1815 c. c. e ad esso non si applicherà la nuova normativa.

Tanto rilevando, chiedeva che il Tribunale si pronunciasse conformemente, rigettando la domanda, con vittoria di spese a competenze di giudizio.

In linea istruttoria, depositava copia di contratto, saldaconto, estratti-conto.

In corso di causa, attesa l’incertezza della somma dovuta, era disposta, con ordinanza del 7/3/03 dal 0.1„ ed esperita, C.T.U. per la determinazione degli effettivi rapporti dare-avere tra le parti, ricalcolando gli interessi debitori tenendo canto del tasso-soglia a far tempo dall'entrata in vigore della legge antiusura, per il pregresso devalutando la somma dovuta, con capitalizzazione annuale ed esclusione delle commissioni non dovute.

Depositata la relazione peritale, la causa era trattenuta in decisione.

Con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Vibo Valencia accoglieva la domanda dichiarando che il debito di D.A. S. nei confronti della Banca Carime in relazione al contratto di cui all'oggetto è pari a Lire 25.979.887 (pari a E. 13.417,49); condannava la Banco Carime al risarcimento dei danni patrimoniali, per scorretto comportamento contrattuale, liquidati in complessivi Euro 12.500,00; condannava la Carime al pagamento delle spese processali.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, la Banca Carime s.p.a., proponeva impugnazione avverso la citata sentenza per i seguenti motivi:

1. il Giudice di Primo Grado è incorso in macroscopico errore nel riconoscere e liquidare in favore di D.A. S. la somma di E. 12.500,00 a titolo di risarcimento dei danni per illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e violazione di norme

 di legge da parte dell'istituto di credito, non avendo il correntista dato prova ne del presunto fatto (iscrizione alla Centrale Rischi), ne del pregiudizio sofferto, ne del nesso di casualità tra il danno e il comportamento serbato dalla banca.

La Carime, infatti, ha sempre agito secondo buona fede ed in ossequio alla normative esistente in materia.

2) II Tribunale di Vibo Valencia è incorso in errore nel momento in cui, sopperendo alle lacune probatorie dell'attore, ha comunque inteso accogliere la domanda sulla scorta di una CTU chef non può e non deve costituire fonte di prova.

3) il prima Giudice, inoltre, ha fatto mal governo della normativa in terra di capitalizzazione degli interessi, atteso che la relativa clausola è valida ed operante tra le parti; il contratto è stato stipulato antecedentemente al 1992 e la normativa pattizia richiama criteri oggettivi puntualmente applicati della Banca; le variazioni di tasso, conosciute con gli estratti conto, non sono mai state contestate nei termini di legge in sede stragiudiziale, ne in sede giudiziale; successivamente all'entrata in vigore della legge :54/92 la Banca ha inviato ai debitori la prescritta comunicazione contenente la specifica indicazione dei tassi d'interesse e, comunque , la banca ha sempre provveduto a comunicare le variazioni di saggio.

Ancora, del tutto legittima è la capitalizzazione trimestrale, nonchè ogni altra pattuizione, essendo stato il contratto stipulato successivamente alt'entrata in vigore della L. 108 del 1996.

Si costituiva con comparsa di costituzione in appello e contestuale appello incidentale il sig. D.D.S. il quale chiedeva il rigetto dell'appello proposto dalla Banca Carime s.p.a. e la riforma dell'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prima istanza ha ritenuto di applicare la capitalizzazione annuale dei crediti omettendo di espungere le somme a titolo di c.d. giorni-valuta e spese di tenuta conto. Nel corso del procedimento di secondo grado veniva espletata nuova consulenza tecnica d'ufficio ed all'udienza collegiate del 17.5.2015, previa concessione dei termini ex art. 190 C.P.C., le parti precisavano le conclusioni c la causa era assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello principale a parzialmente fondato, con la conseguenza che l'impugnata sentenza e da riformare nei termini che seguono. (…..)

2. Con il secondo motivo di gravame la Banca Carime sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda tesa all'accertamento della nullità dello clausole contrattuali con conseguente rideterminazione del saldo di conto corrente, per non avere l’attore ottemperato al proprio onere della prova.

Ebbene, è noto come in tema di responsabilità contrattuale in capo a chi propone la domande incombe l'onere di dare prova del titolo contrattuale, mentre grava in capo al convenuto dimostrare di avere eseguito correttamente il contratto e di non essere incorso in inadempimenti di sorta.

Ebbene, nel caso di specie, l’attore ha allegato il contratto di conto corrente intercorso con la banca, in tal modo dando prova del rapporto esistente tra le parti, di contro la banca avrebbe dovuto dare dimostrazione di non aver applicato tassi ultralegali, o effettuato la capitaliz7azione, trimestrale ed annuale, degli interessi.

Ne consegue che la CTU, fungi dal sopperire a presunte lacune probatorie, ha invece offerto il necessario ausilio tecnico in ordine alla verifica della fondatezza o meno delle argomentazioni svolte dall'attore net proprio atto di citazione.

Ad ogni modo, in ordine **alla valenza probatoria della consulenza tecnica d'ufficio si osserva quanto segue.**

La Suprema Corte di Cassazione, in ultimo con la recente sentenza n. 2761 del 12.2.2015, ha ribadito che sebbene la consulenza tecnica d'ufficio non possa qualificarsi come mezzo di prova, non potendo essere utilizzata per sgravare le parti dall'onere probatorio, è tuttavia possibile che possa costituire prove, quando si risolva in uno strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche. Inoltre, è consentito affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetta consulenza percipiente), quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento della sua domanda ed il cui accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche.

Ne consegue che, nel caso di specie, solo attraverso il ricorso alla consulenza tecnica di natura contabile era possibile verificare la fondatezza o meno dei fatti denunciati dal] 'attore.

Pertanto, la sentenza resa dal Tribunale di Vibo Valentia, quantomeno con riguardo alle censure mosse dall'istituto di credito appellante, risulta conforme a diritto e scevra da qualsivoglia vizio ad errore logico-giuridico, dovendosi aderire sul punto al percorso motivazionale svolto dal prima Giudice

3. il terzo motivo di gravame deve essere esaminato unitamente all'appello incidentale , in quanta vertente sulla legittimità a meno **dell'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi.**

Sul punto a ormai nota la sentenza resa a SS.UU dalia Suprema Corte di Cassazione n. 24418 del 2010 secondo cui, qualora nell'ambito del contratto di conto corrente bancario, venga dichiarata la nullità della previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, con la conseguenza che sono illegittime tutte le clausole che prevedono la capitalizzazione, indipendentemente dalla circostanza che essa opera trimestralmente, semestralmente oppure annualmente.

In un contesto siffatto, la sentenza resa dal Giudice di Prima Grado, seppur pronunciata precedentemente all'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, merita di essere riformata, con consequenziale rideterminazione delle somme del saldo di conto corrente.

A tale ultimo proposito, deve aderirsi alla valutazione operata dal CTU nominato nell'ambito del presente giudizio di appello, rag.--------- - il cui elaborato peritale risulta puntuale e scevro da qualsivoglia errore quale ha stabilito che saldo effettivo, con esclusione della capitalizzazione annuale degli interessi, ammonta ad E. -13.153,53.

Inoltre, il predetto CTU ha pure stabilito che l'importo degli interessi maturati in favore della banca derivanti dai **c.d. giorni valuta** fittizi e pad ad E. 68,50 e che l’ ammontare delle spese di tenuta conto e pad ad E. 705,68

Con riguardo a tali ultime due voci, reputa il collegio di dovere accogliere l'appello incidentale nella parte in cui il si. D.A.S. contesta la dovutezza di tali poste creditorie, poichè non oggetto di espressa pattuizione tra le parti.

Ed infatti, secondo giurisprudenza costante di merito e di legittimità la banca non può applicare e pretendere voci di credito che non siano espressamente previste nell'ambito del contratto.

Nel caso di specie, dall'esame del contralto di conto corrente stipulato in data 27.10.1975 (allegato al fascicolo del correntista) si evince che nessuna delle clausole contrattuali ivi contenute prevede la corresponsione delle spese di tenuta conto e giorni di valuta fittizi, con la conseguenza che nessuna somma in tal senso 6 dovuta dal correntista in favore della banca.

Da quanta sopra, consegue che la sentenza di prima grado va riformata nei termini cui sopra si d detto.

Pertanto, poichè le due poste di credito non dovute dal correntista ammontano complessivamente a Euro 774,18, tale somma va detratta dal saldo di conto corrente come sopra determinato. Ne consegue che la somma complessivamente dovuta ammonta a E. 12.379,35, calcolata alla data di proposizione dell'atto di citazione (maggio 2001).

Stante l'accoglimento parziale dell'appello principale e l'accoglimento del!'appello incidentale proposto dal correntista, si ritiene equo compensare le spese di lite nella misura di 1/3.

P. Q. M.

La Corte d'Appello, Sezione 1^ Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Banca Carime s.p.a. e incidentale proposto da D.A.S. avverso la sentenza n. 23/2006 resa in data 28.9.05 dal Tribunale di Vibo Valentia, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza cosi provvede:

- accoglie parzialmente l'appello principale e, per l’'effetto, rigetta la domanda proposta da D.A.S. di risarcimento del danno per l'illegittima iscrizione alla centrale rischi;

- accoglie l'appello incidentale e, per l’effetto, ridetermina il debito, da parte di D.A.S., nei confronti della Banca Carime, in relazione al contratto di conto corrente n. 51/1414/04 nella misura di E. 12.379,35 data del maggio 2001;

- conferma per il resto l'impugnata sentenza;

- condanna la Banca Carime al pagamento, in favore di D.S.A. , delle spese di lite nella misura di 1/3 the si liquidano per intero nella somma di Euro 1.800,00, somme comprensive di compensi e di spese, oltre accessori di legge.

- pone le spese di CTU espletata nel presente grado di giudizio totalmente a carico della Banca Carime s.p.a..

Così deciso nella camera di consiglio del 8.06.2015.